

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione schema di convenzione con la Società OpEn Fiber S.p.A. per l'uso di infrastrutture esistenti e la regolamentazione degli interventi finalizzati all'attivazione dei servizi a banda ultra larga sul territorio comunale.**

L'anno duemilaventuno addì due del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. SERVIDIO ENZO - Assessore	No
3. MORA CLEMENTE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna Laura Napolitano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Società OpEn Fiber S.p.A. per l'uso di infrastrutture esistenti e la regolamentazione degli interventi finalizzati all'attivazione dei servizi a banda ultra larga sul territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- OpEn Fiber S.p.A. (“OF”) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga ed è titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.;
- le attività di realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 s.m.i.); in particolare, ai sensi dell’art. 88, comma 7 D.lgs. n. 259/2003, come recentemente modificato dall’art. 38 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico in assenza di provvedimento espresso dell’Amministrazione si intende in ogni caso accolta trascorso il termine di 10 giorni (nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri); il termine è ridotto a 8 giorni nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti e allacciamento utenti. La disposizione in parola prevede anche che: *“i predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici”*;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.lgs. 33/2016: *“In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione”*;
- ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis dell’art. 5 D.lgs. 33/2016, come modificato dal citato D.L. 76/2020: *“1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede;*
- ai sensi dell’art. 5 comma 1-ter e comma 1-quater dell’art. 5 D.lgs. 33/2016, come modificato dal citato D.L. 76/2020: *“L’Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l’operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non*

alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori”;

- l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che: *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”;*
- ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche: *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;*
- il Comune è stato già interessato dai lavori di realizzazione dell'infrastruttura pubblica a Banda Ultra Larga nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Piemonte, il Comune di Comignago e la Società Infratel Italia S.p.A., in qualità di aggiudicataria in favore di OF della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia fino al 31 dicembre 2037, come da avviso di aggiudicazione pubblicato sulla GU 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 88 del 2-8-2017;
- OF è interessata all'utilizzo di infrastrutture esistenti di titolarità comunale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2016 s.m.i., per lo svolgimento degli ulteriori interventi necessari alla realizzazione del segmento di terminazione (c.d. *“delivery”*) e all'attivazione dei servizi per i cittadini del Comune abilitati dall'infrastruttura di cui al precedente punto;
- inoltre OF è interessata alle semplificazioni dell'iter autorizzativo per attività di nuova posa di infrastruttura connesse all'attività di *delivery*, con le stesse finalità del punto precedente;

Preso atto della volontà di procedere all'approvazione di un apposito schema di convenzione per disciplinare:

- l'utilizzo delle infrastrutture comunali finalizzate all'attivazione dei servizi secondo quanto stabilito dai commi 6 e 12 dell'art. 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché dal D.Lgs. n. 33/2016;
- la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per attività di nuova posa e riutilizzo di infrastrutture esistenti connessi all'attività di *delivery*.

Considerata la volontà del Comune di porre in essere tutte le necessarie attività di semplificazione, volte ad assicurare la celerità del procedimento autorizzativo, al fine di garantire la realizzazione delle attività di *delivery* per l'allacciamento alla banda ultra larga

degli utenti, assicurandone al contempo la gestione e la manutenzione fino al 31/12/2037, ovvero fino alla data di scadenza della concessione principale.

Visto lo schema di convenzione allegato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare l'art. 88 - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.

Visto il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'esito unanime della votazione espresso in forma palese.

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di convenzione con la Società OpEn Fiber S.p.A. per l'uso di infrastrutture esistenti e la regolamentazione degli interventi finalizzati all'attivazione dei servizi a banda ultra larga sul territorio comunale.
- 2) Di dare atto che la convenzione avrà una durata di anni 17 (diciassette) decorrenti dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2037 e che al termine della scadenza, le Parti si riservano di procedere al suo eventuale rinnovo al fine di assicurare continuità all'esercizio delle attività di delivery finalizzate all'allacciamento degli utenti alla banda ultra larga.
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione digitale della convenzione, dando atto che la stessa verrà repertoriata tra gli atti pubblici di scrittura privata e sarà registrabile in caso d'uso.
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti Responsabili di Servizio per tutti gli atti ed adempimenti consequenziali.

Con successiva unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole.

Comignago 02/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paolo Maiorano

o
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal _____ per 15 giorni consecutivi e successivi.

Comignago li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Laura Napolitano
